

REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2012 DEL CONSIGLIO

del 3 dicembre 2012

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di due anni, e che modifica il regolamento (CE) n. 1801/2006

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. È opportuno fissare tale termine.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

- (6) Il protocollo attuale è giunto a scadenza il 31 luglio 2012. È opportuno che il nuovo protocollo sia applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma e che pertanto il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data,

vista la proposta della Commissione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando quanto segue:

Articolo 1

- (1) Il 30 novembre 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1801/2006 relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania ⁽¹⁾ («accordo di partenariato»).
- (2) Un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato («nuovo protocollo») è stato siglato il 26 luglio 2012. Il nuovo protocollo conferisce alle navi dell'UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Mauritania in materia di pesca.
- (3) Il 18 dicembre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/827/UE ⁽²⁾ relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo.
- (4) È opportuno definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione del nuovo protocollo.
- (5) Conformemente al regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie ⁽³⁾, qualora risulti che le autorizzazioni di pesca o le possibilità di pesca concesse all'Unione a norma del nuovo protocollo non sono pienamente utilizzate, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno

1. Le possibilità di pesca previste dal protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di due anni («protocollo») prendono in considerazione le catture effettive tra il 2008 e il 2012 e sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

- a) Categoria 1 — Pescherecci adibiti alla pesca di crostacei ad eccezione di aragoste e granchi (numero massimo di unità: 36)

Spagna	4 150 tonnellate
Italia	600 tonnellate
Portogallo	250 tonnellate

- b) Categoria 2 — Pescherecci da traino (non congelatori) e pescherecci con palangari di fondo adibiti alla pesca del nasello (numero massimo di unità: 11)

Spagna	4 000 tonnellate
--------	------------------

- c) Categoria 3 — Pescherecci adibiti alla cattura di specie demersali diverse dal nasello con attrezzi diversi dalle reti da traino (numero massimo di unità: 9)

Spagna	2 500 tonnellate
--------	------------------

- d) Categoria 4 — Pescherecci adibiti alla pesca dei granchi

Spagna	200 tonnellate
--------	----------------

- e) Categoria 5 — tonniere con reti a circuizione

Spagna	17 licenze
Francia	5 licenze

- f) Categoria 6 — tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie

Spagna	18 licenze
Francia	4 licenze

⁽¹⁾ GU L 343 dell'8.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Cfr. pag. 43 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.

g) Categoria 7 — Pescherecci da traino congelatori adibiti alla pesca pelagica

Germania	15 396 tonnellate
Francia	3 205 tonnellate
Lettonia	66 087 tonnellate
Lituania	70 658 tonnellate
Paesi Bassi	76 727 tonnellate
Polonia	32 008 tonnellate
Regno Unito	10 457 tonnellate
Irlanda	10 462 tonnellate

Nelle acque mauritane possono essere impiegati al massimo 19 pescherecci alla volta. In caso di mancata utilizzazione di licenze nella categoria 8, al massimo 16 licenze trimestrali possono essere aggiunte trasferendole dalla categoria 8.

Nei due anni di validità del protocollo, agli Stati membri è assegnato il seguente numero di licenze trimestrali:

Germania	8
Francia	4
Lettonia	40
Lituania	44
Paesi Bassi	32
Polonia	16
Regno Unito	4
Irlanda	4

Gli Stati membri si adoperano per comunicare alla Commissione se determinate licenze possono essere messe a disposizione di altri Stati membri.

h) Categoria 8 — Pescherecci adibiti alla pesca pelagica fresca

Irlanda	15 000 tonnellate
---------	-------------------

In caso di mancata utilizzazione, tali possibilità di pesca possono essere trasferite alla categoria 7 secondo il criterio di ripartizione di detta categoria.

Nelle acque mauritane possono essere impiegate al massimo 16 licenze trimestrali. In caso di mancata utilizzazione, tali licenze possono essere trasferite alla categoria 7.

All'Irlanda sono assegnate 16 licenze trimestrali (con possibilità di trasferimento alla categoria 7 in caso di mancata utilizzazione).

Entro il 1° luglio di ogni anno di validità del protocollo l'Irlanda comunica alla Commissione se le possibilità di pesca possono essere messe a disposizione di altri Stati membri.

2. Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatto salvo l'accordo di partenariato.

3. Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono tutte le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.

4. Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca concesse, quale previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione informa gli Stati membri che le possibilità di pesca non sono pienamente utilizzate.

Articolo 2

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1801/2006 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla data della firma del protocollo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2012

Per il Consiglio
Il presidente
N. SYLKIOTIS